

STATUTO

della “**SOCIETÀ POPOLARE DI MUTUO SOCCORSO di ORBASSANO**” siglabile “**S.P.M.S ORBASSANO**”.

TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI.

ART. 1 – E’ costituita una Società di Mutuo Soccorso, ai sensi della legge 15 Aprile 1886 n. 3818, denominata: “**SOCIETA’ POPOLARE DI MUTUO SOCCORSO di ORBASSANO**” siglabile “**S.P.M.S ORBASSANO**”.

ART. 2 – La Società ha sede legale in Orbassano (TO), Via Roma n. 17.

La Società con delibera assunta dagli organi competenti ai sensi di legge, potrà istituire sedi secondarie e succursali in tutto il territorio della Città di Orbassano e dei Comuni limitrofi.

La Società ha durata perpetua.

ART. 3 – La Società è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e di lucro, afferma i sentimenti di solidarietà di mutuo soccorso nelle forme e con le modalità consentite dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818.

La Società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità.

In particolare essa potrà:

- a) svolgere attività di previdenza integrativa e di assistenza in caso di malattia o morte dei propri soci a favore dei familiari a proprio carico, stipulando, se del caso, convenzioni con altre Società di Mutuo Soccorso o con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private;
- b) sviluppare attività culturali, sportive e ricreative anche in collaborazione con enti e/o organi pubblici o privati;
- c) assicurare tutte quelle altre prestazioni economiche e previdenziali atte comunque a migliorare le condizioni del socio.

Per la realizzazione di quanto previsto ai punti a), b), c) del presente articolo potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi al presente Statuto.

In particolare potrà:

- a) stabilire rapporti con organismi mutualistici similari a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale;
- b) aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico;
- c) effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO II – SOCI.

CAPO I – RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE.

ART. 4 – Il numero dei soci, d'ambo i sessi, è illimitato.

Possono essere soci ordinari della Società le persone fisiche che siano lavoratori autonomi o dipendenti, pensionati, casalinghe e studenti di età non inferiore ai 18 (diciotto) anni domiciliati nella Città dove la Società ha la sede legale e i residenti nei Comuni della Regione Piemonte.

La Società può nominare come membri onorari o benefattori le persone fisiche e giuridiche che, attraverso la loro adesione hanno favorito in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Società o intendano favorire gli scopi della Società dando un contributo economico e un sostegno.

ART. 5 – Chi desidera diventare socio ordinario deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, comunicando cognome e nome, qualifica, luogo, data di nascita e residenza, accompagnata dalla controfirma di due soci ordinari.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda.

La delibera di ammissione diventa operativa ed è annotata nel libro dei soci solo dopo che il richiedente abbia effettuato il versamento della quota sociale.

L'ammissione alla Società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

ART. 6 – I soci ordinari devono versare la quota sociale, le tasse di ammissione e i contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote sono nominative intrasmissibili e non rivalutabili.

I soci ordinari hanno diritto alle prestazioni previste dall'art. 3 del presente Statuto Sociale, a partecipare e a votare nelle assemblee e a quanto loro riconosciuto dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 7 – La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

CAPO II – MODI DI SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI.

ART. 8 – Il socio può recedere dalla Società con preavviso di mesi tre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 9 – L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- c) che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- d) che, ai sensi dell'art. 2043 C.C., cagioni alla Società con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti o a pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

ART. 10 – Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Società in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, saranno demandate alla decisione dell'Arbitro.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, potranno proporre istanza scritta all'Arbitro, a mezzo di raccomandata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 11 – I soci receduti decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto ad alcun rimborso della quota versata e di quanto versato alla Società.

I versamenti dei soci sono comunque a fondo perduto e in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della Società, né in caso di morte, recesso o esclusione dalla Società, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Società.

TITOLO III – PATRIMONIO.

CAPO I – COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE.

ART. 12 – Il patrimonio della Società è costituito dai beni mobili e immobili quali risultano dal bilancio approvato dai soci in Assemblea ordinaria.

Dal fondo sociale una parte stabilita dal Consiglio resterà nella cassa della Società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione dei vari fondi dell'Ente e l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- b) in cartelle di istituti o di Società nazionali di credito fondiario;
- c) in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari di prim'ordine;
- d) in tutte quelle operazioni mobiliari o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 15 aprile 1886 n. 3818, i lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato ed aventi carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

ART. 13 – L'esercizio si inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo corredato da una relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione sociale deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile successivo alla scadenza dell'anno a cui si riferisce.

Il bilancio deve constare di due parti: del conto spese e rendite e del conto patrimoniale.

Nel conto rendite sono annotati i contributi sociali e gli altri eventuali proventi.

Nel conto spese le prestazioni erogate, le spese generali e le altre previste dal presente Statuto.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

CAPO II – QUOTE SOCIALI.

ART. 14 – Le quote sociali devono essere versate con le modalità ed i tempi di volta in volta deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze della Società.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI.

CAPO I – ORGANI SOCIALI.

ART. 15 – Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

CAPO II – ASSEMBLEE.

ART. 16 – Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione a cura degli Amministratori deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo della convocazione nella sede sociale o, in caso di impossibilità di utilizzo della sede sociale, altrove, purché nel territorio italiano, e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da inviare per lettera e o per posta elettronica o fax ed affiggersi nei locali della Società almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni devono avvenire sempre anche per lettera e in caso di convocazione per scioglimento della Società per lettera raccomandata.

Le convocazioni dell'Assemblea e la formazione dell'ordine del giorno possono essere richieste da almeno 1/10 (un decimo) dei soci ordinari con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione oppure dal Collegio dei Sindaci, se nominato.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci ordinari e siano intervenuti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 17 – L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo, la relazione del Consiglio e dei Sindaci, ove nominati;
- b) procede alla nomina della cariche sociali;
- c) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, ove nominati.

ART. 18 – L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge.

ART. 19 – L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi ed eventualmente entro sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio qualora particolari esigenze lo richiedano.

ART. 20 – L'Assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della Società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli Amministratori ai soci ordinari che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

ART. 21 – In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Società, per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Tutti i soci hanno uguali diritti.

Ogni socio ha un solo voto.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci ordinari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

ART. 22 – Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, che non rivesta cariche sociali, che non sia Amministratore, o Sindaco o dipendente della Società, avente diritto di voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ART. 23 – L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

CAPO III – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 24 – Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) a 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea fra i soci ordinari, ai sensi dell'art. 5 della legge 3818/1886.

Il numero dei Consiglieri è stabilito dall'assemblea prima di procedere alla votazione per eleggere i membri del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno dei Consiglieri oppure ad un comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Sindaci, ove nominato.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti

Le votazioni sono palesi; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le delibere del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e dal Segretario.

ART. 25 – Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società, ad eccezione di quelle che per legge o per Statuto sono riservate all'Assemblea dei soci.

Spetta pertanto fra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi previsti dallo Statuto;
- c) deliberare su tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale
- d) conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti;
- e) assumere e licenziare il personale della Società;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- g) deliberare sulle partecipazioni ad Enti, Consorzi, Società o organismi già costituiti o da costituire;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o dal presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

ART. 26 – In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C.

CAPO IV – IL PRESIDENTE.

ART. 27 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti correnti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisce in nome e in rappresentanza della Società, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

CAPO V – IL COLLEGIO DEI SINDACI.

ART. 28 – La Società nominerà il Collegio dei Sindaci, ai sensi di legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà.

CAPO VI – GRATUITA' DELLE CARICHE

ART. 29 – Le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione dell'eventuale rimborso di spese che fossero sostenute nell'interesse della Società.

TITOLO V – CONCILIAZIONE E ARBITRATO.

ART. 30 – Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Torino, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss D. L. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Torino che provvederà alla nomina dell'arbitro.

TITOLO VI – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.

ART. 31 – L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione deve essere devoluto ad altre Società di Mutuo Soccorso.

ART. 32 – Per quanto non è previsto nel presente Statuto si osservano le prescrizioni delle leggi in vigore.